



## COMUNE DI REVINE LAGO

PROVINCIA DI TREVISO

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: Assegnazione del piano di gestione (PEG) per l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2021/2023.**

L'anno duemilaventiuno, **addì undici del mese di gennaio, alle ore 18.30, nella Residenza Municipale**, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome e Nome	Incarico	Presenti	Assenti
1	MAGAGNIN MASSIMO	Sindaco	X	
2	SANDRIN THOMAS	Assessore Effettivo	X	
3	CARPENE' ELISA	Assessore Effettivo	X	
			<b>3</b>	<b>0</b>

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VALERIO ELENA, Segretario del Comune.

Il Sig. MAGAGNIN MASSIMO, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Oggetto:**

Assegnazione del piano di gestione (PEG) per l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2021/2023.

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO l'art.151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, di cui all'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 2000, è stato differito al 31.01.2021 dall'art.106, comma 3 bis del D.L.19.05.2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17.07.2020;

RICHIAMATO l'art.163 all'oggetto del TUEL, che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria e che testualmente recita: *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"*

- 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*
- 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*
- 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e di autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.*
- 4. (comma abrogato dall'art.52, comma 1, decreto-legge n.104 del 2020)*
- 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle*

*somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge*
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*
6. *(comma abrogato dall'art.52, comma1, decreto-legge n.104 del 2020)*
7. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo187, comma3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi."*

RICHIAMATO, inoltre, il punto 8 all'oggetto "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria armonizzata;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 149/2019 e successive modificazioni, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2020/2022 e sono stati affidati i capitoli di bilancio in gestione ai responsabili dei servizi;

ATTESA, ad oggi, l'impossibilità di assegnare il Piano Esecutivo di Gestione ai Responsabili di Servizio, come stabilito dall'art.169 del T.U.E.L., in base al Bilancio deliberato;

RITENUTA comunque la necessità di assicurare la continuità della gestione assegnando il P.E.G. per l'esercizio provvisorio autorizzato;

RITENUTO di indicare i responsabili dei Servizi, ai sensi del comma1dell'art.169 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come segue:

- area amministrativa-contabile: responsabile Dott.ssa De Piccoli Maria;
- area tecnica: responsabile Arch. Balzan Silvia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 107 del vigente Testo Unico degli Enti Locali, competono agli organi di governo poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita ai Responsabili di Servizio mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTO di dover individuare quali Responsabili della gestione del P.E.G. per la parte dell'esercizio provvisorio, al fine di garantire continuità della gestione e funzionalità nonché il corretto andamento degli uffici, i Responsabili di cui sopra;

DATO ATTO che, i capitoli di entrata e di spesa attribuiti a ciascun Responsabile del Servizio sono quelli relativi agli stanziamenti dell'annualità 2021 dell'ultimo bilancio approvato 2020/2022 che vengono riepilogati nell'allegato al presente atto;

DATO ATTO comunque:

- che questo ente nel 2020 aveva approvato il P.E.G. e che pertanto con la riforma dell'armonizzazione contabile il P.E.G., specularmente al bilancio di previsione, ha assunto carattere triennale;
- che il nuovo articolo 169 del T.U.E.L. prevede che il P.E.G. sia riferito al medesimo orizzonte temporale del bilancio di previsione e che, per il primo esercizio, contenga anche le previsioni di cassa; pertanto gli enti che nel 2020, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, hanno approvato un P.E.G. triennale valido per il 2020-2022, non

- sono tenuti ad adottare alcun atto particolare in quanto mantiene validità quello già in vigore e possono riprendere l'attività gestionale secondo le regole dell'esercizio provvisorio;
- che pertanto, unitamente alle previsioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio approvato, si gestiranno le previsioni aggiornate 2021-2022 del P.E.G. deliberato lo scorso anno, fermo restando l'obbligo di verificare l'attendibilità delle stesse alla luce del nuovo quadro normativo;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO il principio contabile n. 2 elaborato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art.49, comma1, e 147bis, comma1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nei modi e forme di legge;

#### DELIBERA

- 1) DI ASSEGNARE a ciascun Responsabile del Servizio, al fine di assicurare la continuità della gestione, nel periodo di esercizio provvisorio, come previsto all'art.163 del D. Lgs. 267/2000, le risorse strumentali e finanziarie contenute nell'ultimo Bilancio assestato (2020-2022), limitatamente, per ciascun intervento di spesa, alle spese non superiori mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato (art.163c.1);
- 2) DI STABILIRE, in particolare, che i capitoli di entrata e di spesa attribuiti a ciascun Responsabile di Servizio già attribuiti con il p.e.g. 2020, come risultanti dallo schema allegato alla presente, siano assegnati ai Responsabili di Servizio per l'esercizio provvisorio 2021;
- 3) DI STABILIRE altresì, che la presente assegnazione ha efficacia fino all'approvazione del P.E.G. triennale definitivo 2021/2023 a seguito dell'approvazione del nuovo Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come previsto all'art.169 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 4) DI DARE ATTO che i soggetti individuati dal Sindaco quali Responsabili di Servizio sono automaticamente destinatari del presente provvedimento e gestori dei capitoli di P.E.G. di competenza dei servizi assegnati, senza necessità di ulteriori atti;
- 5) DI STABILIRE che il presente provvedimento ha validità dalla data odierna e fino all'approvazione del nuovo bilancio;
- 6) DI DARE ATTO che è confermata la validità degli atti di gestione adottati nell'anno 2020 sulla base del Bilancio di previsione e del P.E.G. triennio 2020/2022;
- 7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad unanimità di voti legalmente espressi con separata votazione , onde poter dare immediata esecuzione di quanto disposto.

Il responsabile del Servizio esprime parere **Favorevole in ordine alla regolarità tecnica** della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO: Fto MARIA DE PICCOLI

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime parere **Favorevole in ordine alla regolarità contabile** della presente delibera ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO: Fto MARIA DE PICCOLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
Fto MAGAGNIN MASSIMO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto Dott. DE VALERIO ELENA

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dal Maso Luigina

---

Si dà atto che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, in data.....

Lì .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Fto \_\_\_\_\_

**N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.**  
**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì .....

**IL MESSO COMUNALE**  
Fto